

**SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI
PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALAGO CONGIUNTO DA PARTE
DEI SOCI SULLA LA SOCIETA' SPEZIA RISORSE S.p.A.**

L'anno duemilaventi, addì _____, del mese di _____, presso la sede comunale,

TRA

il COMUNE DI _____ nella persona del Sindaco ... che interviene in nome e per conto del Comune di _____, a ciò autorizzato con Delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____

il COMUNE DI _____ nella persona del Sindaco ... che interviene in nome e per conto del Comune di _____, a ciò autorizzato con Delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____

il COMUNE DI _____ nella persona del Sindaco ... che interviene in nome e per conto del Comune di _____, a ciò autorizzato con Delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____

.....
.....
.....

In qualità di soci della società Speziarisorse S.p.a.

PREMESSO CHE

1. il capitale sociale della società Speziarisorse S.p.a, è di proprietà interamente pubblica composto da n. azioni _____, al valore nominale di _____ per un totale di Euro _____ e così suddiviso tra i singoli soci enti locali:

Comune della Spezia n, azioni _____, percentuale _____

Comune di _____ n. azioni _____ percentuale _____

Comune della Spezia n, azioni _____, percentuale _____

Comune di _____ n. azioni _____ percentuale _____

Comune della Spezia n, azioni _____, percentuale _____

Comune di _____ n. azioni _____ percentuale _____

.....

.....

2. Spezia Risorse opera secondo il modello dell'“in house providing” stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'art. 16 del D. Lgs 175/2016 e del D. Lgs 50/2016 e, in tale ambito, presta attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti soci

3. Spezia Risorse Spa ha per oggetto e per quanto quindi di interesse *la gestione ordinaria e*

straordinaria per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, anche coattiva, di tutte le entrate comunali patrimoniali e assimilate, tributarie ed extra-tributarie, del Comune della Spezia ed eventualmente anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali, nonché tutte le attività connesse e complementari, nel rispetto delle normative vigenti, con tassativa esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta;

4. gli Enti Locali Soci esercitano su SPEZIA RISORSE Spa, in quanto ente interno di fornitura di funzioni (*in house providing*), il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e in relazione ai funzioni della stessa prestati nei loro confronti. I Soci, in particolare, esercitano il controllo analogo congiunto mediante un Comitato di coordinamento composto dai soci sottoscrittori o successivamente aderenti al presente patto ;

7. l'orientamento giurisprudenziale comunitario e nazionale richiede che, nel caso di più soci di società in house providing, sia garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da diversi enti pubblici soci;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti patti parasociali (di seguito "Patti Parasociali") e hanno determinato il consenso dei Soci, rappresentando, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai soci ivi manifestata.

ART. 2 - Oggetto e Finalità

1. I soci, concordando di dare piena attuazione alla natura di Spezia Risorse Spa quale società *in house providing* per lo svolgimento di funzioni di interesse generale, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo, analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su Spezia Risorse Spa.

2. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore, nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.

Art. 3 - Il Comitato di Coordinamento dei Soci

1. Lo strumento attraverso il quale i Soci di Spezia Risorse intendono esercitare ed esercitano il controllo analogo è rappresentato dal Comitato di Coordinamento dei Soci (di seguito il "Comitato di Coordinamento" o semplicemente, "Comitato").

2. Il Comitato di Coordinamento è costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, ciascuno con diritto di voto. La carica è compatibile, di anno in anno, con la nomina di rappresentante del Socio in Assemblea.

3. La Presidenza del Comitato di Coordinamento spetta al rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale.

Art. 4 - Ruolo e Poteri del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, del controllo preventivo,

consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

2. Il Comitato di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società.

3. Le determinazioni relative al compimento degli atti di cui all'articolo 12 e quanto necessario di autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto di Speziarisorse S.p.a., prima della approvazione da parte dei competenti organi sociali, dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione del Comitato di Coordinamento, vincolante per gli organi della Società.

4. Mediante le deliberazioni e le attività di cui al presente patto parasociale, in connessione a quanto regolato nello Statuto di Speziarisorse S.p.a., i soci svolgono le attività di controllo ex ante, in itinere ed ex post, in attuazione dei requisiti di cui alle normative e dottrina in materia di in house providing. La società dovrà trasmettere ai soci le documentazioni necessarie per l'esercizio di quanto disciplinato dal presente patto in termini utili per lo svolgimento e tenuta della Assemblea societaria nonché degli organi di amministrazione della stessa società

5. Resta inteso che la verifica del Comitato di Coordinamento si estende allo stato di attuazione di tutti gli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, così come approvati dai competenti organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività sociale.

6. Nell'esercizio dei suoi poteri, il Comitato di Coordinamento può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 5 - Diritti dei Soci

1. Il Comitato di Coordinamento deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti a Spezia Risorse, a prescindere dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.

2. Ciascun Socio ha facoltà di sottoporre direttamente al Comitato di Coordinamento proposte e/o questioni attinenti alle attività svolte dalla Società in relazione alle funzioni dalla stessa erogati in suo favore.

3. Ciascun Socio ha il diritto di ottenere, direttamente e in ogni momento, dalla Società qualsiasi informazione e documento che possa riguardare l'organizzazione della Società e le funzioni erogati dalla Società in suo favore.

Art. 6 - Funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Soci

1. Il Comitato di Coordinamento è presieduto dal rappresentante del Socio di maggioranza del capitale sociale.

2. Il Comitato è convocato dal Presidente presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed in ogni caso per le deliberazioni indicate all'articolo 4 del presente patto parasociale. Il Comitato è in ogni caso convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce per almeno due volte all'anno, potendo invitare alle proprie riunioni l'organo amministrativo della Società. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Comitato almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata.

4. Il Comitato di Coordinamento è regolarmente costituito e delibera con le maggioranze di cui allo Statuto della società prevedendosi altresì, nell'ambito del Comitato di Coordinamento, che le deliberazioni aventi per oggetto servizi diretti a un singolo Socio sono validamente assunte a

condizione che lo stesso esprima voto favorevole fatto salvo che per ragioni di sostenibilità economica ed efficacia della società l'Assemblea motivatamente possa discostarsi, con le suddette maggioranze, dalla espressione del singolo socio interessato.

5. Nell'ambito dell'organo amministrativo, in caso di organo collegiale, viene riservata ai soci di minoranza l'indicazione di un rappresentante da deliberarsi a maggioranza assoluta degli stessi avendo a riguardo alla partecipazione al capitale sociale della società riparametrata e ad almeno il 50% del numero di comuni soci di minoranza.

6. La segreteria del Comitato di Coordinamento è svolta dal rappresentante della Società o, in difetto, da personale messo a disposizione dalla Società stessa.

7. Ciascun componente del Comitato può delegare un sostituto nell'ambito del proprio ente o altro socio per le riunioni del Comitato stesso.

8. Il Comitato di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.

Art. 7 - Tavolo di pianificazione e controllo

1. A fini programmatori, di coordinamento e di gestione delle attività di competenza, e qualora il numero di Soci sia pari o superiore a sette, il Comitato può istituire il Tavolo di pianificazione e controllo analogo (di seguito il "Tavolo di pianificazione e controllo"), cui può affidare, in tutto o in parte, i compiti di controllo e verifica di rispettiva competenza, ivi inclusa la gestione dei rapporti tra i Soci e gli organi societari della Società.

2. Il Tavolo cura i rapporti con Spezia Risorse nonché l'esecuzione delle attività stabilite dai presenti Patti Parasociali.

3. Il Tavolo di pianificazione e controllo è composto da numero 3 (tre) componenti, nominati dal Comitato sulla base delle indicazioni dei Soci di riferimento.

4. Il tavolo di pianificazione e controllo in particolare:

a) è titolare dell'esecuzione del controllo analogo sulla Società, sulla base delle decisioni del Comitato di Coordinamento;

b) istruisce gli atti del Comitato di Coordinamento;

c) trasmette agli organi sociali destinatari di delibere vincolanti assunte dal Comitato vigilando sull'avvenuta applicazione e recepimento delle stesse, nonché i pareri rilasciati dal Comitato stesso ai sensi dell'art. 4 dei Patti Parasociali;

d) riferisce al Comitato di Coordinamento in merito alle proprie attività ogni qualvolta ne sia fatta da questo richiesta e comunque nell'ambito delle riunioni di Comitato.

5. Il Tavolo di pianificazione e controllo si riunisce senza formalità alcuna e ogni qualvolta lo ritenga opportuno presso la Società o altrove, in ogni caso sempre in occasione delle riunioni del Comitato di Coordinamento. Il Tavolo può inoltre riunirsi con la Direzione Generale della Società, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità.

Art. 8 - Impegno di voto dei Soci

1. I Soci si impegnano a votare in Assemblea in conformità alla delibera assunta dal Comitato di Coordinamento.

2. La violazione, reiterata per almeno 4 (quattro) volte durante la durata dei presenti Patti Parasociali, costituisce per il Socio inadempiente causa di esclusione dallo stesso

Art. 9 - Controlli Ispettivi

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 4, il Comitato di Coordinamento svolge, direttamente o per il tramite del Tavolo di pianificazione e controllo di cui all'articolo 7, se istituito, attività di controllo ispettivo che si realizzano attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'organo amministrativo della Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali. A tale fine il Comitato di Coordinamento acquisisce nei termini statutariamente previsti la relazione dell'organo amministrativo sull'andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni e questioni affrontate.

2. La Società mette a disposizione del Comitato di Coordinamento, i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica.

3. Al Comitato di Coordinamento, anche tramite il Tavolo di pianificazione e controllo, è consentito l'accesso a tutti gli atti preparatori e deliberativi degli organi sociali e l'effettuazione di ispezioni. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha in ogni caso accesso a tutti gli atti societari.

Art. 10 - Durata

1. I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnovano alla loro scadenza originaria ove non vi sia manifestazione espressa contraria almeno 30 giorni prima della loro scadenza con preavviso scritto alle altre parti,. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6 comma 5 del presente patto, con validità alla scadenza dell'attuale organo amministrativo, convenendo i sottoscrittori o aderenti rappresentativo anche dei loro interessi l'attuale organo di amministrazione.

Art. 11 - Recesso

1. La perdita della qualità di Socio di Spezia Risorse, o il venir meno delle funzioni esternalizzate alla società da parte degli stessi, determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali, con conseguente perdita della rappresentanza all'interno del Comitato di Coordinamento.

Art. 12 - Adesione di nuovi Soci ai Patti Parasociali

1. L'adesione ai Patti Parasociali è conseguente all'acquisizione di una partecipazione nella Società ed il conseguente affidamento di funzioni.

2. Per effetto di tale adesione il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in esso previsti.

Art. 13 - Controversie

1. Le controversie che potessero insorgere tra i Soci in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione dei presenti Patti Parasociali saranno risolte secondo le modalità indicate all'art. 34 dello Statuto di Spezia Risorse.

Art. 14 - Modifiche e integrazioni

1. Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono valide e vincolanti solo se approvate

e sottoscritte dalla maggioranza dei Soci, quale che sia la quota di capitale sociale rappresentato.

2. L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

Art. 15 – Risorse e disponibilità

1. I Soci mettono a disposizione le proprie strutture e uffici nonché la necessaria collaborazione tecnico-amministrativa necessaria per l'esecuzione dei presenti Patti Parasociali.

Art. 16 - Sottoscrizione

1. I presenti Patti Parasociali, accettati da tutti i Soci, saranno fatti sottoscrivere dai soci entranti dopo la data dei presenti Patti Parasociali.

Art. 17 - Registrazione e pubblicità

1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in caso d'uso.

2. Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.